I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 773/72 DELLA COMMISSIONE

**del 14 aprile 1972**

**relativo alle domande di rimborso a titolo del FEAOG, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione dal 1967/1968 al 1970**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2591/70 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che, da un lato, a causa della limitata validità del regolamento n. 52/67/CEE della Commissione, del 17 marzo 1967, relativo alle domande di rimborso a carico del FEAOG, sezione garanzia (3), e dall'altro, dell'introduzione con decorrenza 1° gennaio 1971 del regime definitivo per il finanziamento della politica agricola comune, occorre definire le modalità delle domande di rimborso suddette per i periodi dal 1967/1968 al 1970 ;

considerando che le disposizioni da adottare debbono permettere agli Stati membri di presentare le domande in modo armonizzato e in conformità delle differenti disposizioni regolamentari che determinano il finanziamento comunitario ; che i relativi dati necessitano taluni chiarimenti e giustificazioni atti a facilitare le verifiche che è opportuno raggruppare in un rapporto steso per periodo di contabilizzazione ;

considerando che gli articoli 2 e 8 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune (4) introducono delle disposizioni derogatorie che imputano ai periodi «secondo semestre 1969» e 1970 i pagamenti derivanti dalle operazioni realizzate rispettivamente dal 1° luglio 1967 e dal 1° gennaio 1970 all'ultimo giorno di detti periodi ; che ciò è valido anche per gli introiti risultanti da operazioni realizzate dal 1° luglio 1967 all'ultimo giorno del periodo « secondo semestre 1969 » ; che occorre, quindi, precisare la nozione di operazione realizzata, suddivisa secondo la natura della spesa o dell'introito ;

considerando che dai dati relativi a queste operazioni debbono risultare, in determinati casi, le particolarità proprie a certi settori o a certi periodi di contabilizzazione ; che, di conseguenza, è necessario determinare per il periodo 1967/1968 ed in particolare per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il calcolo degli aiuti all'ammasso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1135/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), e per i periodi 1967/1968 e 1968/1969 l'incidenza degli aiuti alla produzione sulle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni degli articoli da 2 a 4 del regolamento n. 17/64/CEE ;

considerando inoltre che sono stati percepiti o concessi degli importi di compensazione negli scambi di certi prodotti in seguito agli importi correttivi previsti per i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere in alcuni Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2433/69 (7) o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 (8), relativo alla fissazione del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro, del

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.
(3) GU n. 54 del 23. 3. 1967, pag. 813/67.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 4.
(6) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(7) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 1.
(8) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.

latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi rispettivamente durante le campagne lattiere 1968/1969, 1969/1970 e 1970/1971 ; che di conseguenza gli Stati membri interessati debbano dichiarare gli importi delle restituzioni e dei prelievi quali risultano dalle modifiche in seguito all'applicazione di detti importi di compensazione ;

considerando che i pagamenti e gli incassi effettuati dai servizi degli Stati membri figurano nelle contabilità controllate dagli organi di controllo nazionali ; che i dati numerici debbono essere rilevati anzitutto da queste contabilità ; che, inoltre, presentando i dati forniti un carattere di sintesi, è opportuno conservare i documenti giustificativi sui quali essi si basano, fino ad ultimazione del processo di controllo da parte dei servizi della Comunità ;

considerando che in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità ed il recupero di somme indebitamente versate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in materia [1], è indispensabile precisare le indicazioni che gli Stati membri debbono includere nelle domande di rimborso per quanto riguarda le irregolarità e negligenze con incidenza finanziaria e i relativi importi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i periodi di contabilizzazione 1967/1968, 1968/1969, secondo semestre 1969 e 1970, le domande di rimborso che devono essere presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), 2 bis, lettera b), e 2 ter, lettera c), del regolamento n. 17/64/CEE, per le spese imputabili al FEAOG, sezione garanzia, si compongono di tre parti :

a) dati numerici relativi, da un lato, alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, agli interventi sul mercato interno e alle altre misure afferenti alla sezione garanzia, e dall'altro, ad eccezione del periodo 1970, ai prelievi e tasse assimilate, compresi i contributi nel settore dello zucchero ;

b) un rapporto con le informazioni atte a facilitare la verifica dei dati numerici dichiarati, conformemente all'articolo 6 ;

c) una tabella riassuntiva contenente l'elenco di tutti i tipi di spesa e eventualmente degli introiti, e il loro importo totale.

2. Le domande di rimborso sono fornite in tre esemplari ; le domande possono essere presentate scaglionate nel tempo ; in tal caso la tabella riassuntiva deve accompagnare l'ultima spedizione.

*Articolo 2*

1. Per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969, le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi e le altre misure nonché i prelievi e tasse assimilate, compresi i contributi nel settore dello zucchero ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si riferiscono a operazioni realizzate a decorrere dal 1° luglio 1967 e per le quali i pagamenti o le riscossioni sono intervenuti al più tardi l'ultimo giorno di ciascuno dei periodi considerati.

2. Per il periodo di contabilizzazione « secondo semestre 1969 », le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi e altre misure nonché i prelievi e tasse assimilate, compresi i contributi nel settore dello zucchero ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si riferiscono a operazioni realizzate dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1969, e per le quali pagamenti o le riscossioni non ancora dichiarati ai sensi del paragrafo 1 sono stati effettuati con decorrenza 1° luglio 1969 o devono ancora essere realizzati alla data di preparazione della domanda.

3. Per il periodo di contabilizzazione 1970, le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi e altre misure, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si riferiscono a operazioni realizzate durante questo periodo e per le quali i pagamenti sono stati effettuati o devono ancora essere realizzati alla data di preparazione della domanda.

4. La nozione di operazione realizzata di cui ai paragrafi 2 e 3, implica che una fase determinante dell'esecuzione materiale di una operazione di esportazione verso i paesi terzi, d'intervento, d'importazione o di ogni altra misura sia stata realizzata rispettivamente alle date del 31 dicembre 1969 e 31 dicembre 1970.

*Articolo 3*

1. I dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono presentati in conformità alle disposizioni delle tabelle da I a XI di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri precisano se i dati numerici relativi alle restituzioni e agli interventi che devono essere forniti in conformità delle indicazioni contenute nelle tabelle da I a IX b) sono stati dichiarati dopo deduzione degli importi relativi alle irregolarità

[1] GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

o negligenze recuperati alla data di preparazione della domanda di rimborso.

3. I dati numerici relativi alle esportazioni e alle restituzioni che devono essere presentati per sottovoce tariffaria in conformità delle indicazioni contenute nelle tabelle Ia), Ib) e Ic) devono distinguere tutti i prodotti, prodotti derivati e varietà per i quali un tasso di restituzione specifica è fissato dalla Commissione.

Inoltre, nel caso in cui certi prodotti siano stati oggetto di doni alimentari nel quadro della Convenzione di aiuto alimentare, le quantità di cui trattasi e le restituzioni allo stadio fob pagate per queste operazioni devono essere indicate separatamente.

Gli importi delle restituzioni e dei prelievi relativi ai prodotti per i quali sono stati percepiti o concessi degli importi di compensazione in seguito agli importi correttivi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68 o all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1222/70 vengano determinati tenendo conto dell'applicazione di detti importi agli scambi con i paesi terzi.

La Francia deduce dalle restituzioni e dai prelievi così determinati l'incidenza degli importi di compensazione da essa applicati.

4. Gli Stati membri che concedono aiuti alla produzione, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dichiarano tali aiuti nel modo appresso indicato e per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 fino al 28 luglio 1968 compreso in conformità al testo della tabella I c) :

— le esportazioni prese in considerazione sono quelle lorde effettuate nel corso del periodo verso i paesi terzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 17/64/CEE,

— le esportazioni del periodo di contabilizzazione di cui trattasi sono convertite in prodotti di base alle stesse condizioni del periodo precedente,

— l'incidenza unitaria dell'aiuto è quella utilizzata per l'ultimo trimestre del periodo 1966/1967, corretta mediante l'applicazione delle diminuzioni prese in considerazione dai regolamenti relativi alla fissazione dei vari prezzi di entrata relativi al periodo in causa,

— l'incidenza per prodotto di base si ottiene moltiplicando l'incidenza unitaria per le esportazioni espresse in prodotti di base.

5. I dati numerici relativi agli interventi e alle altre misure che devono essere forniti per prodotto e per tipo d'intervento in conformità delle indicazioni contenute nelle tabelle IX a) e IX b) devono essere presentati, in principio, su una linea separata ogni volta che l'aliquota della spesa si modifica durante il periodo.

*Articolo 4*

1. I dati numerici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono estratti dalla contabilità dei servizi o organismi incaricati

— dei pagamenti delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ;

— della gestione dei prodotti oggetto d'acquisti d'intervento ;

— dei pagamenti delle spese derivanti da altri interventi e misure ;

— della riscossione dei prelievi, tasse assimilate e contributi nel settore dello zucchero.

2. Nel caso in cui i diversi elementi della contabilità di tali organismi non permettano una ripartizione dei dati conforme a quella richiesta nelle tabelle allegate, si farà ricorso a altre fonti di informazione per ottenere questa ripartizione.

3. Gli elementi giustificativi relativi ai pagamenti e agli incassi sono conservati, a fini comunitari, dagli Stati membri almeno fino al 31 dicembre dell'esercizio che segue quello durante il quale la Commissione ha deciso il concorso del FEAOG, sezione garanzia.

*Articolo 5*

Per quanto riguarda le irregolarità e le negligenze che abbiano ripercussioni sulle spese dei periodi di contabilizzazione 1967/1968, 1968/1969, secondo semestre 1969 e 1970, gli Stati membri forniscono :

1. allorché le procedure amministrative o giudiziarie siano terminate, delle indicazioni rispondenti a quanto previsto nella tabella XI, che figura in allegato :
   — sui settori, la natura e l'entità delle spese nonché sugli importi già recuperati ;
   — sulle possibilità di recupero e, eventualmente, sugli importi che, a parere dello Stato membro interessato, siano a suo carico od a carico della Comunità ;

2. allorché le procedure amministrative o giudiziarie non siano terminate alla fine del 1972 un prospetto, da inviare nel corso del 1° trimestre del 1973, che riprenda i casi non ancora definiti, raggruppandoli per singolo periodo di contabilizzazione e che indichi i settori e la natura delle spese. Gli Stati membri comunicano, inoltre, l'entità finanziaria di tali casi nonché le ragioni che ne hanno impedito la relativa definizione.

*Articolo 6*

Il rapporto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), contiene in particolare le seguenti indicazioni :

a) la denominazione del servizio o dei servizi o organismi presso i quali possono essere consultati sia le contabilità da cui sono estratti i dati numerici di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sia gli elementi giustificativi che hanno servito di base ai pagamenti o ai rimborsi ;

b) lo stadio dei controlli nazionali cui sono stati sottoposti gli elementi che hanno servito alla preparazione dei dati numerici ;

c) la giustificazione dell'assenza di ripartizione dei dati relativi agli interventi come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e dell'utilizzazione eventuale di dati extracontabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ;

d) l'applicazione al secondo semestre 1969 e al periodo 1970 della nozione di operazione realizzata ;

e) le spiegazioni che devono essere fornite, eventualmente, per completare le tabelle da I a XI di cui agli articoli 3 e 5 ;

f) le difficoltà eventualmente incontrate al momento della preparazione della domanda e le soluzioni adottate.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1972

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

# ALLEGATI

**al regolamento (CEE) n. 773/72 della Commissione relativo alle domande di rimborso a titolo del FEAOG, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione dal 1967/1968 al 1970**

Periodo: 1967/1968 o 1968/1969 (1)

Stato membro: .....

Settore: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA Ia)

## RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI

| Designazione delle merci secondo la nomenclatura dell'organizzazione comune dei mercati | | Importi delle restituzioni pagate durante il periodo per esportazioni effettuate dal 1°. 7. 1967 all'ultimo giorno del periodo (valuta nazionale) | Esportazioni nei paesi terzi effettuate dal 1°. 7. 1967 all'ultimo giorno del periodo e per le quali sono state pagate le restituzioni della colonna c (in tonnellate) |
|---|---|---|---|
| Voce e sottovoce | Designazione | | |
| a | b | c | d |
| | | | |
| Totali o riporti | | | |

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 2° semestre 1969 e anno 1970 (1)

Stato membro: .....

Settore: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA Ib)

## RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI

| Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura dell'organizzazione comune dei mercati | | Importi delle restituzioni in valuta nazionale per esportazioni effettuate nei paesi terzi<br>— dal 1°. 7. 1967 al 31. 12. 1969 (periodo 2° semestre 1969) (1)<br>— dal 1°. 1. 1970 al 31. 12. 1970 (periodo 1970) (1) | | | | Esportazioni nei paesi terzi per le quali sono state pagate le restituzioni delle colonne c e d (in tonnellate), rispettivamente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce e sottovoce | Designazione | pagate durante il periodo | pagate dopo l'ultimo giorno del periodo | non ancora pagate alla data della compilazione della domanda (2) | Totali | durante il periodo | dopo l'ultimo giorno del periodo |
| a | b | c | d | e | f = c + d + e | g | h |
| | | | | | | | |
| Totali o riporti | | | | | | X | X |

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Data da precisare.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: (1) — 1967/1968
— 1968/1969 (dal 1° al 28 luglio 1968)

Stato membro: .....

Settore: Prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA Ic)

## RIPARTIZIONE DELLE ESPORTAZIONI E LORO CONVERSIONE IN PRODOTTI DI BASE PER IL CALCOLO DELL'INCIDENZA DEGLI AIUTI ALLA PRODUZIONE

| Denominazione dei prodotti secondo la nomenclatura dell'O.C.M. | | Esportazioni del periodo in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 17/64/CEE (2) prima della conversione in prodotti di base | | | | Prodotti di base di riferimento | Coefficienti di conversione | Esportazioni del periodo espressi in prodotti di base nel corso dei differenti intervalli di tempo durante i quali l'aiuto è rimasto costante | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce e sottovoce | Denominazione | Quantitativi totali | Ripartizione delle esportazioni secondo i vari periodi durante i quali l'aiuto è rimasto invariato (in tonnellate) | | | | | dal ..... al ..... | dal ..... al ..... | dal ..... al ..... | Totale l = i + j + k |
| | | | dal ..... al ..... | dal ..... al ..... | dal ..... al ..... | | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i = h · d | j = h · e | k = h · f | |
| | | | | | | | | | | | |

(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Eventuali deduzioni da giustificare separatamente.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo (1): — 1967/1968
— 1968/1969 (dal 1° luglio al 28 luglio 1968)

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:
.....

Stato membro: .....

Settore: Prodotti lattiero-caseari

TABELLA Id)

## CALCOLO DELL'INCIDENZA DEGLI AIUTI ALLA PRODUZIONE

| Prodotto di base | Totale, per prodotto di base, delle esportazioni realizzate durante il periodo, espresso in prodotti di base (tonnellate) | | | | Incidenza degli aiuti in moneta nazionale/t | | | Importo dell'incidenza degli aiuti durante il periodo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | Totale | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | dal .....<br>al ..... | Totale<br>al ..... |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i = b · f | j = c · g | k = e · h | l = i + j + k |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Incidenze totali | | | | |

(1) Cancellare la menzione inutile.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: .....

Prodotto: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA II

**PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO**

— Conto al ..... ossia l'ultimo giorno della campagna di commercializzazione o del periodo d'intervento per i periodi 1967/1968 o 1968/1969 (1)

— Conto al 31 dicembre ..... per i periodi 2° semestre 1969 o anno 1970 (1)

| Natura degli elementi | Importi in valuta nazionale | Elementi giustificativi di ciascuna spesa della colonna b o riferimento alle note o tabelle allegate che contengono tali elementi (in particolare i regolamenti e le decisioni, quantitativi corrispondenti e importi unitari, metodo di calcolo) |
|---|---|---|
| a | b | c |
| A. DEBITO | Totale: | |
| B. CREDITO | Totale: | |

Saldo debitore o creditore: A —B.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1967/1968

Settore: Prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA III a)

## INTERVENTO SUL MERCATO DEL BURRO, PERIODO 1967/1968

**(art. 5 del R. (CEE) n. 1135/68)**

A. calcolo del numero di tonnellate/giorni — d'ammasso pubblico (1) di burro
— d'ammasso privato (1)

| Quindicina | Ammasso iniziale (tonnellate) | Entrate | Uscite | Entrate nette se c > d | Uscite nette se c < d | Ammasso fine quindicina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e = c —d | f = d —c | g = b+e —f |
| Dal 1°. 4. 1967 al 15. 4. 1967 | | | | | | |
| Dal 16. 4. 1967 al 30. 4. 1967 | | | | | | |
| Dal 16. 7. 1968 al 28. 7. 1968 | | | | | | |
| Totale | | | | | | tg = |

numero di tonnellate = $\left(Tg + \frac{\text{amasso iniziale prima quindicina}}{2} - \frac{\text{ammasso finale ultima quindicina}}{2}\right) \times 15{,}2$ giorni di ammasso

B. Spesa forfettaria di ammasso al tasso di 1 u.c. per tonnellata/giorno = ..... (in valuta nazionale).

C. Spesa reale, da giustificare separatamente = ..... (in valuta nazionale).

D. Spesa imputabile: importo inferiore di B e C.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

**Nota relativa al calcolo delle tonnellate/giorni d'ammasso che figurano nella tabella III a)**

1. Il numero di unità tonnellate/giorni d'ammasso in considerazione per il calcolo dell'importo imputabile delle spese derivanti dall'ammasso pubblico di burro a titolo del periodo di contabilizzazione 1967/1968 è calcolato secondo la procedura seguente:

   — calcolo delle entrate nette e delle uscite nette per quindicina, intendendo per quindicina il periodo compreso fra il 1° e il 15 di ogni mese e quello compreso fra il 16 e la fine di ogni mese, salvo l'ultima quindicina del periodo, che va soltanto dal 16 al 28 luglio 1968;

   — calcolo delle tonnellate di burro in giacenza alla fine della quindicina mediante la somma delle entrate nette all'ammasso iniziale della quindicina o la sottrazione delle uscite nette dall'ammasso iniziale della quindicina, in considerazione della giacenza al 1° aprile 1967;

   — moltiplicazione per 15,2 della somma delle giacenze alla fine della quindicina, maggiorata della metà delle giacenze esistenti al 1° aprile 1967 e diminuita della metà delle giacenze al 28 luglio 1968.

2. Il numero di unità tonnellate/giorni d'ammasso preso in considerazione per il calcolo dell'importo imputabile delle spese derivanti dall'ammasso privato di burro è calcolato secondo le modalità previste al paragrafo 1 per l'ammasso pubblico, tenendo presente che la crema di latte viene aggiunta al burro in via preventiva dopo la sua conversione in equivalente burro mediante applicazione del coefficiente 1,18 al quantitativo di materia grassa in essa contenuta. Si considera come data di uscita dall'ammasso per il burro dell'ammasso privato la data in cui il burro sotto contratto non ha più diritto a premi giornalieri.

Periodo: 1967/1968

Settore: Prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA III b)

## INTERVENTO SUL MERCATO DEL BURRO, PERIODO 1967/1968

**(Art. 6 del R. (CEE) n. 1135/68)**

**Calcolo delle spese derivanti da misure speciali prese in applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 62/64/CEE per lo smaltimento del burro all'ammasso pubblico**

| Regolamenti o decisioni relative | Spesa imputabile (in valuta nazionale) | Elementi giustificativi di ciascuna spesa della colonna b o riferimento alle note e tabelle allegate che contengono tali elementi (in particolare quantitativi e importi unitari, metodi di calcolo) | |
|---|---|---|---|
| | | quantità kg | altri elementi o riferimenti a note e tabelle allegate che contengono tali elementi |
| a | b | c | d |
| | | | |
| Totale | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1967/1968

Settore: Prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA III c)

## INTERVENTO SUL MERCATO DEL BURRO, PERIODO 1967/1968

**(Art. 7 del R. (CEE) n. 1135/68)**

**Calcolo delle spese derivanti da misure speciali, accordate in virtù dell'articolo 23 del R. 13/64/ CEE, per lo smaltimento del burro all'ammasso privato**

| Regolamenti o decisioni relative | Spesa imputabile (in valuta nazionale) | Elementi giustificativi di ciascuna spesa della colonna b o riferimento alle note e tabelle allegate che contengono tali elementi (in particolare, quantitativi e importi unitari, metodi di calcolo) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Quantità kg | Importo unitario (in valuta nazionale) per kg | Altri elementi o riferimenti a note e tabelle allegate che contengono tali elementi |
| a | b | c | d | e |
| | | | | |
| Totale | | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1968/1969

Stato membro: .....

Settore: Latte e prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA IV a)

## AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DI BURRO

**(Art. 7, parr. 1 e 2, del R. (CEE) n. 2306/70)**

| Designazione delle categorie di spesa | | Importo delle spese (in valuta nazionale) | Elementi giustificativi di ciascuna spesa della colonna c o riferimento alle note e tabelle allegate che contengono tali elementi (in particolare, regolamenti e decisioni, quantitativi e importi unitari, metodi di calcolo) |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |
| A. Spese di ammasso propriamente detto | a) Per il burro i cui contratti erano stati conclusi in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE e la cui durata di validità è stata prorogata oltre il 28 luglio 1968 (art. 7, par. 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2306/70) | | |
| | b) Per il burro i cui contratti di ammasso sono entrati in vigore dopo il 28 luglio 1968 e le cui operazioni di ammasso sono state concluse anteriormente al 1°. 1. 1970 (art. 7, par. 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2306/70) | | |
| Totale A | | | |
| B. Spese per lo smaltimento secondo condizioni speciali | a) Spese sotto forma di aiuti per operazioni effettuate dopo il 28 luglio 1968 (art. 7, par. 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2306/70)<br>b) Spese corrispondenti a perdite nette degli organismi d'intervento a seguito di aquisti all'ammasso privato sotto contratto (art. 7, par. 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2306/70) | | |
| Totale B | | | |
| Totale generale | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 2° semestre 1969

Stato membro: .....

Settore: Latte e prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA IV b)

## AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DI BURRO

**(Art. 7, parr. 1 e 2, del R. (CEE) n. 2306/70)**

| Designazione delle categorie di spesa | | | Importo delle spese (in valuta nazionale) | Elementi giustificativi di ciascuna spesa della colonna d o riferimento alle note e tabelle allegate che contengono tali elementi (in particolare, regolamenti e decisioni, quantitativi e importi unitari, metodi di calcolo) |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| A. Spese di ammasso propriamente detto | Spese relative al burro i cui contratti d'ammasso sono entrati in vigore dopo il 28. 7. 1968 e le cui operazioni d'ammasso sono state concluse anteriormente al 1°. 1. 1970 (Art. 7, par. 1, primo trattino, del R. (CEE) n. 2306/70) | 1. pagate dopo il 30. 6. 1969 e anteriormente al 1°. 1. 1970<br>2. pagate dopo il 1°. 1. 1970<br>3. non ancora pagate all'atto dell'elaborazione della presente tabella, ossia il ..... | | |
| Totale A | | | | |
| B. Spese per lo smaltimento a condizioni speciali | a) Spese sotto forma di aiuti per operazioni effettuate dopo il 28. 7. 1968 e anteriormente al 1°. 1. 1970 (Art. 7 par. 2 primo trattino, del R. (CEE) n. 2306/70) | 1. pagate dopo il 30. 6. 1969 e anteriormente al 1°. 1. 1970<br>2. pagate dopo il 1°. 1. 1970<br>3. non ancora pagate all'atto dell'elaborazione della presente tabella, ossia il ..... | | |
| | b) Spese corrispondenti a perdite nette degli organismi d'intervento a seguito di acquisti all'ammasso privato sotto contratto. (Art. 7, par. 2, secondo trattino, del R. (CEE) n. 2306/70) | | | |
| Totale B | | | | |
| Totale generale | | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1970

Stato membro: .....

Settore: Latte e prodotti lattiero-caseari

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA IV c)

## AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DI BURRO

**(Art. 7, parr. 1 e 2, del R. (CEE) n. 2306/70)**

| Designazione delle categorie di spesa | | | Importo delle spese (in valuta nazionale) | Elementi giustificativi di ciascuna spesa della colonna d o riferimento alle note e tabelle allegate contenenti tali elementi (in particolare, regolamenti e decisioni, quantitativi e importi unitari, metodi di calcolo) |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| A. Spese di ammasso propriamente detto | Spese relative al burro i cui contratti di ammasso sono entrati in vigore dopo il 28. 7. 1968 e le cui operazioni di ammasso sono state concluse nel 1970 | 1. pagate anteriormente al 1°. 1. 1970<br>2. pagate nel 1970<br>3. pagate dopo il 31. 12. 1970<br>4. non ancora pagate all'atto dell'elaborazione della presente tabella, ossia il ..... | | |
| Totale A | | | | |
| B. Spese per lo smaltimento secondo condizioni speciali | a) Spese sotto forma di aiuti per operazioni effettuate nel 1970 | 1. pagate nel 1970<br>2. pagate dopo il 31. 12. 1970<br>3. non ancora pagate all'atto dell'elaborazione della presente tabella, ossia il ..... | | |
| | b) Spese corrispondenti a perdite nette degli organismi d'intervento a seguito di acquisti all'ammasso privato sotto contratto | | | |
| Totale B | | | | |
| Totale generale | | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: Grassi

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA V

**INTEGRAZIONE ALLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DI SEMI OLEOSI**

**(R. 136/66/CEE, artt. 10, 27 e 36)**

| Voce | Spese pagate dal ... al ... | | Spese ancora da pagare alla data del ... (2) | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | Quantitativi Kg | Valuta nazionale | Quantitativi Kg | Valuta nazionale (2) | |
| a | b | c | d | e | f |
| a) Integrazione alla produzione di olio d'oliva (art. 10, R. n. 136/66/CEE)<br>campagna 1967/1968<br>campagna 1968/1969<br>campagna 1969/1970 (1) | | | | | |
| b) Integrazioni alla produzione di<br>— colza e ravizzone<br>— girasole (art. 27 del regolamento n. 136/66/CEE) | | | | | |
| c) Integrazioni supplementari per i semi di colza e ravizzone trasformati in Italia (art. 36 del regolamento n. 136/66/CEE)<br>campagna 1967/1968<br>campagna 1968/1969<br>campagna 1969/1970 (1) | | | | | |
| Totali: | | | | | |

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Da compilare soltanto per i periodi secondo semestre 1969 e 1970.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: Ortofrutticoli

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA VI a)

## COMPENSAZIONI FINANZIARIE ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

**(Art. 6 del R. 159/66/CEE e art. 1 del R. (CEE) n. 480/70)**

| Prodotti | Prezzo di base | Organizzazione di produttori | | Compensazioni pagate dallo Stato membro | | Importi richiesti a titolo di rimborso [1] (Moneta nazionale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quantitativi ritirati dal mercato ed indennizzati 100 kg | Indennità accordate ai produttori (Moneta nazionale) | Quantità 100 kg | Spesa in moneta nazionale | |
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | |

[1] Qualora la destinazione dei prodotti abbia dato luogo a degli introiti, occorre allegare il dettaglio dei calcoli che permetta l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 988/68; a decorrere dall'applicazione del R. (CEE) n. 273/72, vedasi tabella VI d).

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: Ortofrutticoli

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA VI b)

## ACQUISTI IN CASO DI CRISI GRAVE CONSTATATA

**(Art. 7 del R. 159/66/CEE)**

| Prodotti | Prezzo di base | Acquisto dei prodotti | | Importo richiesto a titolo di rimborso (1) (Moneta nazionale) |
|---|---|---|---|---|
| | | Quantità 100 kg | Spese (moneta nazionale) | |
| a | b | c | d | e |
| | | | | |

(1) Qualora la destinazione dei prodotti abbia dato luogo a degli introiti, occorre allegare il dettaglio dei calcoli che permetta l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 988/68; a decorrere dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 273/72, vedasi tabella VI d).

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: Ortofrutticoli

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA VI c)

## INTERVENTI PARTICOLARI

**(Regolamenti (CEE) nn. 324/69, 2511/69, 2601/69, 412/70 e 678/70)**

| Reg. n. | Natura della spesa (1) | Classe (2) o categoria (3) | Varietà (4) | Quantità 100 kg | Importo della spesa (moneta nazionale) |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f |
| | | | | | |

(1) Per i regolamenti (CEE) nn. 412/70 e 678/70 inserire soltanto le spese derivanti dalla distribuzione gratuita; le compensazioni finanziarie e le spese di acquisto debbono essere dichiarate secondo le tabelle VI a) o VI b); per il regolamento (CEE) n. 324/69, invece, tutte le spese debbono essere dichiarate nella presente tabella.

(2) Soltanto per il regolamento (CEE) n. 2601/69.

(3) Soltanto per le spese d'acquisto in applicazione del regolamento (CEE) n. 324/69.

(4) Vedasi (3) e regolamento (CEE) n. 2511/69.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: Ortofrutticoli

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento: .....

TABELLA VI d)

**CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE DESTINAZIONI ASSEGNATE DAGLI STATI MEMBRI AI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO**

**(Applicazioni dell'art. 2 del R. (CEE) n. 273/72)**

| Denominazione | Dati quantitativi | Importi moneta nazionale (1 |
|---|---|---|
| a | b | c |
| A. SPESE | | |
| a) spese derivanti dalla trasformazione per la distribuzione gratuita | | |
| b) spese di distribuzione | | |
| TOTALE A | | |
| B. ENTRATE NETTE | | |
| a) Utilizzazione dei prodotti: | | |
| — a fini non alimentari | | |
| — allo stato fresco, per l'alimentazione animale | | |
| b) Cessione di prodotti freschi alle industrie | | |
| — di foraggi | | |
| — di distillazione | | |
| c) Vendita d'alcool | | |
| d) Cessione di prodotti all'industria di trasformazione | | |
| TOTALE B | | |
| TOTALE A — TOTALE B | | |

(1) Indicare in allegato i calcoli relativi ad ogni importo.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1970

Stato membro: .....

Settore: Tabacco

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA VII

## PREMI AL TABACCO IN FOGLIA

**(Art. 3 del R. (CEE) n. 727/70)**

| Varietà e anno del raccolto | Messa sotto controllo (indicazioni che figurano nel certificato di premio, articolo 2 del reg. (CEE) n. 1726/70) | | | Premi pagati all'atto della compilazione del certificato | | | | Diminuzione del premio in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1726/70 (2) | | | Pagamento saldo premio (sistema 80 % anticipo) | | Totale premi pagati (moneta nazionale) | Premi ancora da pagare alla data della compilazione della domanda (valuta nazionale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sistema 100 % anticipo | | sistema 80 % anticipo | | | | | | | | |
| | quantitativo kg | premio valuta nazionale/kg | importo totale provvisorio del premio | kg | importo totale (valuta nazionale) | kg | importo totale (valuta nazionale) | kg | premio valuta nazionale/kg | importo totale da dedurre (valuta nazionale) | kg | importo totale (valuta nazionale) | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Per il tabacco Virgin SCR indicare la classe.

(2) Indicando se tale diminuzione si applichi a premi per i quali l'anticipo è del 100 % o dell'80 %. Qualora detta diminuzione non abbia dato luogo a ricupero totale o parziale, gli importi non recuperati debbono figurare nella tabella XI suddivisi per varietà, distinguendo gli anticipi del 100 % e dell'80 %.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1970

Stato membro: .....

Settore: Vino

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA VIII a)

## AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DI VINI DA TAVOLA

**(Art. 5 del R. (CEE) n. 816/70)**

| Tipo di vino | Importo dell'aiuto per hl/giorno moneta nazionale | Quantitativi per i quali i contratti sono scaduti prima del 31. 12. 1970 compreso (hl) | Numero di giorni di magazzinaggio | Spese (moneta nazionale) (b × c × d) | Pagamenti (moneta nazionale) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Effettuati nel 1970 | Effettuati dopo il 31. 12. 1970 | Non ancora effettuati all'atto dell'elaborazione della domanda |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1970

Stato membro: .....

Settore: Vino

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA VIII b)

## DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

**(Art. 24 del R. (CEE) n. 816/70)**

| Spese d'acquisto | | | Introiti vendite | | | Tasso di partecipazione del FEAOG (in moneta nazionale) | Importo totale della partecipazione del FEAOG (in moneta nazionale) (d × g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitativi d'alcool acquistati dall'organismo d'intervento prima del 31. 12. 1970 incluso (in hl d'alcool puro) | Prezzo d'acquisto (in moneta nazionale) | Importo delle spese in moneta nazionale (a × b) | Quantitativi d'alcool venduti dall'organismo d'intervento a un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto (in hl d'alcool puro) | Prezzo di vendita (in moneta nazionale) | Importo degli introiti in moneta nazionale (d × e) | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | | | |

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1967/1968 — 1968/1969 (1)

Stato membro: .....

Settore: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA IX a)

## INTERVENTI E ALTRE MISURE (2)

| Denominazione dell'intervento (riferimento al regolamento) | Pagamenti effettuati nel periodo per interventi realizzati dal 1º. 7. 1967 all'ultimo giorno del periodo (in valuta nazionale) | Elementi giustificativi delle spese della colonna b (quantitativi corrispondenti e aliquote unitarie in valuta nazionale/t) o riferimento ad elementi giustificativi allegati | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Quantitativi (in tonnellata) | Importo unitario | Altri elementi e riferimenti |
| a | b | c | d | e |
| | | | | |
| Totali o riporti | | | | |

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Non figurano ancora nelle tabelle precedenti.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: II semestre 1969 o anno 1970 (1)

Stato membro: .....

Settore: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA IX b)

## INTERVENTI ED ALTRE MISURE (2)

| Denominazione dell'intervento (Riferimento del regolamento) | Spese (in valuta nazionale) per operazioni effettuate — dal 1°. 7. 1967 al 31. 12. 1969 (II semestre 1969) (1) — dal 1°. 1. 1970 al 31. 12. 1970 (1970) (1) | | | | Elementi giustificativi delle spese delle colonne b e c (in particolare quantitativi corrispondenti e aliquote unitarie in valuta nazionale/t) o riferimento a elementi giustificativi allegati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pagate durante il periodo | pagate dopo l'ultimo giorno del periodo | non ancora pagate alla data della compilazione della domanda | totali | quantitativi | altri elementi |
| a | b | c | d | e = b + c + d | | |
| | | | | | | |
| Totali o riporti | | | | | | |

(1) Cancellare le diciture inutili.

(2) Non figurano ancora nelle tabelle precedenti.

Fatto a Bruxelles....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 1967/1968 — 1968/1969 (1)

Stato membro: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA X a)

**PRELIEVI E TASSE ASSIMILATE, CONTRIBUTI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO**

| Tipo di prelievi, tasse o contributi | Settore o prodotti dell'organizzazione comune dei mercati | Somme riscosse durante il periodo a seguito di importazioni o di misure intervenute dal 1° 7. 1967 all'ultimo giorno del periodo (in valuta nazionale) |
|---|---|---|
| a | b | c |
| Prelievi e tasse assimilate | CEREALI<br>— frumento tenero<br>— frumento duro<br>— orzo<br>— granoturco<br>— altri cereali<br>— altri prodotti del R. n. 120/67/CEE<br>CARNI BOVINE<br>CARNI SUINE<br>ALTRI SETTORI | |
| Contributi | ZUCCHERO<br>— ammasso (2)<br>— produzione (3) | |
| Totali o riporti | | |

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Suddividere per mese, in allegato.
(3) Suddividere per categoria conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del R. (CEE) n. 142/69.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: 2º semestre 1969

Stato membro: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA X b)

## PRELIEVI E TASSE ASSIMILATE, CONTRIBUTI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

| Tipo di prelievi, tasse o contributi | Settore o prodotti dell'organizzazione comune dei mercati | Somme dovute (in valuta nazionale) per importazioni o misure di intervento dal 1º. 7. 1967 al 31. 12. 1969 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | riscosse durante il periodo | riscosse dopo il 31. 12. 1969 | ancora da riscuotere alla data della compilazione della domanda | totale c+d+e |
| a | b | c | d | e | f |
| Prelievi e tasse assimilate | CEREALI | | | | |
| | — frumento tenero | | | | |
| | — frumento duro | | | | |
| | — orzo | | | | |
| | — granoturco | | | | |
| | — altri cereali | | | | |
| | — altri prodotti del R. 120/67/CEE | | | | |
| | CARNI BOVINE | | | | |
| | CARNI SUINE | | | | |
| | ALTRI SETTORI | | | | |
| Contributi | ZUCCHERO | | | | |
| | — ammasso (1) | | | | |
| | — produzione (2) | | | | |
| Totali o riporti | | | | | |

(1) Suddividere per mese, in allegato.

(2) Suddividere per categoria in conformità all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del R. (CEE) n. 142/69.

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....

Periodo: .....

Stato membro: .....

Settore: .....

Servizio o organismo responsabile dell'elaborazione del documento:

.....

TABELLA XI

## DATI CONCERNENTI CASI DI IRREGOLARITÀ O NEGLIGENZE

**(Art. 12 del R. (CEE) n. 283/72)**

| N. | Natura della spesa | Importo (in valuta nazionale) | Importo recuperato (in valuta nazionale) (1) | Importo non ancora recuperato (in valuta nazionale) | Recuperi totali probabili (si/non) (2) | A parere dello Stato membro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Importo a carico della Comunità | Importo a carico dello Stato membro |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | | | |

(1) Precisare se questi importi sono dedotti dalle spese dichiarate nelle tabelle I a X.

(2) Quando il recupero non è possibile o lo è solo parzialmente, alla tabella dovrà essere aggiunta una breve motivazione,

Fatto a ....., il .....

Timbro: .....

Firma: .....